

Decreto federale

che stanZIA un credito quadro per la partecipazione della Svizzera agli aumenti di capitale delle banche africana, asiatica e interamericana di sviluppo nonché della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, della Società finanziaria internazionale e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

del 28 febbraio 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976² su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 2010³,

decreta:

Art. 1 Partecipazione agli aumenti di capitale della Banca africana di sviluppo (BAS), della Banca asiatica di sviluppo (ADB) e della Banca interamericana di sviluppo (BIS), nonché della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e della Società finanziaria internazionale (SFI)

¹ Per la partecipazione agli aumenti di capitale delle banche africana, asiatica e interamericana di sviluppo, nonché della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Società finanziaria internazionale è stanziato un credito quadro di 3183 milioni di franchi per un periodo di otto anni.

² 167 milioni di franchi di tale credito quadro sono pagabili, mentre il resto costituisce capitale di garanzia.

³ Una riserva supplementare di 8,5 milioni di franchi è impiegata, se del caso, per aumenti di contributi dovuti a oscillazioni dei corsi di cambio.

⁴ Il saldo residuo di circa 180 milioni di franchi derivante dal precedente credito quadro del 1995⁴ e quello di circa 200 milioni di franchi risultante dal credito quadro del 1991⁵ per la partecipazione al Gruppo della Banca Mondiale non vengono utilizzati e decadono.

- 1 RS **101**
- 2 RS **974.0**
- 3 FF **2010** 5877
- 4 FF **1995** III 989
- 5 FF **1991** II 949

Art. 2 Partecipazione all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)

¹ Per la partecipazione all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo è stanziato un credito quadro di 298 milioni di franchi.

² La partecipazione è prevista unicamente sotto forma di capitale di garanzia, per cui non viene effettuato alcun pagamento.

Art. 3 Impiego dei fondi

I fondi possono essere impiegati per le partecipazioni al capitale delle banche africana, asiatica e interamericana di sviluppo, nonché della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, della Società finanziaria internazionale e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 9 dicembre 2010

Il presidente: Hansheiri Inderkum
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 28 febbraio 2011

Il presidente: Jean-René Germanier
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz